

Consiglio di Stato, Sezione IV 11/02/1999 n. 149

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.4

Nel procedimento per l'aggiudicazione dei contratti della Pubblica amministrazione, mediante licitazione privata, il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 29 lett.

b) D.L. vo 19 dicembre 1991 n. 406 è legittimamente utilizzato allorché si intenda realizzare un'opera secondo un progetto definito, con facoltà di proporre quelle variazioni migliorative rese possibili dalle peculiari conoscenze tecnologiche delle imprese, ma a condizione che non alterino i caratteri essenziali, a pena di esclusione (diversamente occorrerà utilizzare la procedura dell'appalto concorso, dove le imprese offerenti formulano autonomi progetti, contenenti soluzioni tecniche originali)